

l'assicuratrice italiana vita

FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO ANNUO



mod. VL009/04
aggiornato all'1/12/2010

Il presente Fascicolo informativo contiene:

- *Nota Informativa* (colonna di destra, in corsivo e blu)
- Condizioni di Assicurazione (colonna di sinistra, in tondo e nero)
- Informativa Privacy
- Glossario
- Modulo di proposta

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima di sottoscrivere leggere attentamente la Nota Informativa!

Secondo l'art. 166 D.Lgs. 209/05 e altre disposizioni vigenti, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri a carico del Contraente/Assicurato sono stampati in **grassetto** per dare rilevanza.





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Comunicazioni

Le comunicazioni contrattuali sono valide anche per e-mail all'indirizzo info@onlife.it e all'indirizzo che il Contraente comunica al momento della stipula. Il Contraente **ha l'onere di comunicare** eventuali cambi di indirizzo e-mail e la Compagnia l'onere di annotarlo.

Art. 2 Foro competente

Per eventuali controversie sul presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario parte in causa.

Art. 3 Durata del contratto

Il contratto dura un anno e non prevede tacito rinnovo. Il Contraente ha facoltà, non obbligo, di rinnovare il contratto di anno in anno per un massimo di 25 volte, ma non oltre il suo 70-esimo anno di età, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza compilare altri questionari. Prima di ogni rinnovo il Contraente può anche chiedere di aumentare o diminuire a sua scelta il capitale assicurato, entro i limiti al momento validi. Se l'aumento è superiore al 10% la Compagnia può chiedere accertamenti sanitari e/o il ricalcolo del premio. Per esercitare questa facoltà unilaterale di rinnovo il Contraente deve pagare il premio comunicato dalla Compagnia per la nuova annualità, entro e non oltre la data di scadenza a mezzo bonifico o RID.

Art. 4. Prestazioni assicurate

ONLIFE è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio ("temporaneo caso morte"). La Compagnia paga il capitale assicurato scelto dal Contraente alle persone designate (Beneficiari) se il decesso dell'Assicurato avviene prima della scadenza contrattuale. Se è stato pagato anche il premio per la garanzia complementare Infortuni della Strada, la Compagnia eroga un capitale aggiuntivo in caso di decesso a seguito e come immediata conseguenza di incidente della strada, entro un anno dallo stesso, qualunque sia ruolo, causa o responsabilità.

NOTA INFORMATIVA

Questa Nota è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASS.

1. Informazioni generali

L'ASSICURATRICE ITALIANA VITA S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 23/11/90 (G.U. n. 279 del 29/11/90), appartiene al Gruppo Allianz SE di Monaco (Germania). Ha sede in Corso Italia 23, 20122 Milano MI (Italia), tel. +39 02 72161, fax +39 040 3175080, www.onlife.it, info@onlife.it, info@assicuratriceitalianavita.it.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Al 31/12/09 il patrimonio netto dell'Impresa è € 16 milioni, di cui € 11 milioni di capitale sociale e € 3 milioni di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità della gestione vita è 118,6% (rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

3 Prestazioni assicurate e Garanzie

Il contratto offre una prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato; dura un anno e può essere prolungato a esclusiva scelta del Contraente, come specificato all'art. 3 delle Condizioni. La Compagnia comunicherà con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza il premio per la nuova annualità, ricalcolato in base all'età computabile raggiunta dall'Assicurato (in anni interi, arrotondata di 6 mesi per eccesso o per difetto rispetto alla data di decorrenza o di rinnovo), che deve essere compresa tra 18 e 70.

*Poiché il premio è destinato esclusivamente alla copertura del rischio morte, **nessuna prestazione** è prevista in caso di sopravviven-*



Art. 5 Assicurabilità e limiti di età

Non è assicurabile con ONLIFE chi ha o ha avuto altri contratti per rischio morte con la Compagnia con capitali assicurati sopra i 25.000 €. Alla decorrenza del contratto e a ogni rinnovo l'Assicurato deve avere un'età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni. La Compagnia chiede una visita medica a spese del Contraente per stipule oltre i 65 anni.

Art. 6 Esclusioni

Il rischio di morte è coperto per qualsiasi causa senza limiti territoriali a eccezione dei seguenti casi esclusi dalla garanzia:

- a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o meno, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un Paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 72 ore l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile NON autorizzato al volo o con pilota NON Titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell'equipaggio;
- e) suicidio;
- f) morte derivante da pratica delle seguenti attività sportive*: immersioni subacquee non in apnea, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei in genere, scalate oltre il terzo grado, bungee jumping, rafting, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, equitazione, speleologia, sci alpinismo;
- g) morte derivante da pratica delle seguenti attività professionali*: lavori su impalcature o ponti, nel sottosuolo o in mare aperto; appartenenza a corpi di vigili del fuoco, militari o protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere, o che comporti contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche o elettriche;
- h) eventi causati da armi nucleari, trasmutazione del nucleo atomico, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di

za dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Al contratto può essere aggiunta con Appendice anche la garanzia complementare Infortuni della Strada (opzionale), che non dipende dall'età e garantisce un capitale aggiuntivo se il decesso avviene a seguito di incidente della strada, con qualunque causa, ruolo o responsabilità, entro un anno dallo stesso.

AVVERTENZA

*ONLIFE esclude l'erogazione della prestazione se il decesso avviene a seguito di cause esplicitamente designate nell'art. 6 delle Condizioni. E' necessario pertanto che il Contraente **legga con attenzione i casi di esclusione qui a fianco, poiché in questi non è prevista alcuna prestazione.***

* A meno che non sia concessa una deroga specifica in un'Appendice scritta del contratto.



particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- i) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato NON sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è però coperto il caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte e reticenti

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia ha diritto (artt. 1892-1893 C.C.):

- a) quando esiste malafede o colpa grave:
1. **di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;**
 2. **di contestare la validità del contratto entro tre mesi** da quando ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- b) quando non c'è malafede o colpa grave:
1. **di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;**
 2. **di recedere dal contratto entro tre mesi** da quando ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta comunque in ogni caso la **rettifica delle somme dovute** per l'intera durata del contratto, compresi eventuali rinnovi. Il Contraente ha l'**onere** di fornire alla Compagnia tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione ai sensi della disciplina antiriciclaggio vigente in Italia.

Art. 8 Premi

I mezzi di pagamento ammessi da un conto corrente intestato o cointestato al Contraente sono esclusivamente bonifico bancario sul conto di L'Assicuratrice Italiana Vita, Iban IT95 W 03165 01600 000110276144, indicando esattamente la causale riportata in proposta, oppure addebito RID (rimessa interbancaria diretta).

Art. 9 Beneficiari

Il Contraente designa alla stipula i Beneficiari e

4 Premi

*Per evitare il rischio di successive legittime contestazioni che **potrebbero pregiudicare il diritto del Beneficiario al pagamento della prestazione** (artt. 1892-1893 C.C.) è indispensabile che il Contraente legga attentamente le avvertenze contenute nella proposta relative alla compilazione del questionario sanitario e che le sue dichiarazioni siano complete e veritiere.*

Il premio è determinato sulla base della compilazione di un questionario online da parte dell'Assicurato, che ha il diritto di chiedere l'accertamento delle condizioni di salute mediante visita medica a proprie spese.

Il premio dipende da capitale assicurato, età computabile, sesso, stato di salute, abitudini e condizioni dell'Assicurato rilevate tramite il questionario online. Il premio è pagato con bonifico bancario o RID per un anno alla stipula del contratto. Per ogni pagamento ricevuto la Compagnia invierà una conferma a mezzo e-mail. Il Contraente può revocare in ogni momento l'autorizzazione RID. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

C INFORMAZIONI SU COSTI E SCONTI

5.1. Costi gravanti sul Contraente

Costi gravanti sui Premi

Diritti di emissione

I diritti di emissione/gestione del contratto, già compresi in tariffa, sono di 15 € annui.



può poi in qualsiasi momento revocarli o modificarli. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio e autonomo sulle prestazioni assicurate (art. 1920 C.C.). Le prestazioni sono dovute soltanto ai Beneficiari designati. Gli eredi dell'Assicurato/Contraente, se non designati quali Beneficiari, non hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate: tale importo non rientra nell'asse ereditario.

Art. 10 Revoca dei Beneficiari

Il Contraente può modificare le sue intenzioni con la revoca del beneficio (art. 1921 C.C.). L'esercizio di questo diritto è implicito in ogni nuova designazione. La revoca del beneficio è un atto che può essere compiuto solo dal Contraente, senza limiti: va comunicato alla Compagnia per raccomandata o fatto nel testamento. In caso di decesso del Contraente, il diritto di revoca del Beneficiario non si trasmette agli eredi. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata (art. 1921 C.C.):

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato formalmente per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Art. 11 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o Beneficiari aventi diritto.

Art. 12 Stipula del contratto

Il contratto s'intende stipulato alle ore 24 del giorno in cui alla Compagnia perviene copia del documento di identità personale insieme alla proposta sottoscritta per accettazione dal Contraente, **priva di aggiunte, correzioni e/o inesattezze e salvo buon fine del pagamento**. La garanzia assicurativa ha effetto dalla stipula del contratto senza NESSUN periodo di sospensione (c.d. "carezza") per malattie progressive non a conoscenza dell'Assicurato.

Caricamenti

Il caricamento massimo, già compreso in tariffa, che può essere applicato al premio al netto dei diritti di emissione è pari al 8%.

Spese per visita medica

Costi per eventuali accertamenti sanitari non sono nei premi e sono a carico dell'Assicurato, che può scegliere a chi rivolgersi.

Commissione percepita dagli intermediari

Sul premio medio di polizza la commissione massima percepita dagli intermediari è del 7,5% (che corrisponde al 53% dei caricamenti applicati).

6 SCONTI

Di norma non son previsti sconti.

7 REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Sul premio della garanzia aggiuntiva Infortuni le imposte incidono per il 2,5%

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi di assicurazione vita "di puro rischio" di qualsunque durata lo Stato riconosce al Contraente una detrazione d'imposta IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge.

Tassazione delle somme assicurate

Il capitale assicurato corrisposto in caso di morte dell'Assicurato è esente da IRPEF.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 Modalità di perfezionamento Contratto

Il contratto ONLIFE è stipulato esclusivamente a distanza, a mezzo internet (cfr. art. 12 delle Condizioni), con invio dei documenti previsti al fax +39 040 3175080 o all'e-mail contratti@onlife.it. Entro un giorno lavorativo la Compagnia invia al Contraente una conferma dell'arrivo dei documenti di stipula: in mancanza di essa il Contraente deve verificare l'esito avvertendo la Compagnia. La proposta sottoscritta dal contraente e inviata alla Compagnia costituisce polizza a tutti gli effetti.



Art. 13 Riscatto e cessione

Il premio è destinato esclusivamente al rischio morte, perciò **non** sono previsti valori di riscatto. Il contratto non può essere ceduto a terzi.

Art. 14 Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sua conclusione, comunicandolo per raccomandata alla Compagnia. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, come risulta dal timbro postale di invio.

Art. 15 Liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti a seguito della morte dell'Assicurato vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa sotto indicata. A partire dal giorno lavorativo successivo a questo termine agli aventi diritto sono dovuti gli interessi legali. La Compagnia pagherà quanto dovuto mediante accredito sul conto corrente bancario o con altra modalità comunicata dagli aventi diritto. Per ottenere un pagamento gli aventi diritto dovranno preventivamente consegnare tutti i seguenti documenti necessari a verificare l'obbligo e a individuarli correttamente:

1. *richiesta di liquidazione* firmata da ciascun Beneficiario con *copia di un valido documento di identificazione* per ciascuno;
2. *certificato di morte* dell'Assicurato;
3. *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* indicante, se non sono specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi è solo una designazione generica:
 - le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art.1412 C.C. nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatarî;
 - le generalità complete dei tutori di eventuali eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.) nominati dal Giudice Tutelare;e che attesti **in ogni caso**:
 - successioni testamentarie: che il testamento esibito è l'ultimo, è ritenuto valido ed efficace e non vi sono opposizioni;
 - successioni legittime: la mancanza di

9 Riscatto, riduzione e riattivazione

*Il presente contratto non prevede **riscatti, riduzioni o riattivazioni.***

10 Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sua conclusione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per raccomandata da inviare a L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano MI, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio al netto di eventuali imposte, dei diritti di 15 € e della parte relativa al rischio nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

11 Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La Società paga i sinistri entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa descritta nell'art. 15 delle Condizioni. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

*L'art. 2952 C.C. dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si estinguono dopo due anni dal fatto** su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Trascorso detto periodo, l'importo dovuto è devoluto al Fondo Vittime Frodi Finanziarie (L. 266/05 in materia di rapporti dormienti).*

- qualsiasi disposizione testamentaria;
4. *copia* dell'eventuale *testamento* valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 C.C. e senza opposizioni per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 C.C.);
 5. in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), *copia della autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare*;
 6. *relazione del medico curante* dell'Assicurato su un modulo inviato dalla Compagnia;
 7. in caso di ricovero, *copia di tutte le cartelle cliniche*, complete di anamnesi e autenticate dalla Direzione Sanitaria;
 8. in caso di morte violenta, *copia degli atti legali completi* (Autorità Giudiziaria/Polizia Giudiziaria) compreso eventuale referto autoptico, richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e provvedimento di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari.

In base all'art. 1412 C.C. in caso di premorienza di un Beneficiario la liquidazione segue le norme sul diritto successorio: la Compagnia preciserà l'ulteriore documentazione da produrre.

Art. 16. Legislazione e lingua applicabile

Benché ONLIFE ammetta in ogni corrispondenza la lingua inglese e la normativa permetta di assoggettare il contratto alla disciplina giuridica di qualunque Paese dell'Unione Europea, la Compagnia stipula il contratto esclusivamente in italiano e in base alla Legge Italiana, che dunque è l'unica applicabile. Per quanto non regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 17 Impignorabilità e insequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia come prestazione non possono essere assoggettate ad azioni esecutive (pignoramenti), né azioni cautelari (sequestri) (art. 1923, 1° comma, C.C.). Riguardo ai premi pagati, sono salve le disposizioni relative alla revoca degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative a collazione, imputazione e riduzione delle donazioni (art. 1923, 2° comma, C.C.).

12 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

13 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni altro documento collegato sono redatti in italiano. Nelle e-mail è ammessa la lingua inglese.

14 Reclami

I reclami vanno inoltrati, di preferenza a mezzo email a info@onlife.it (con risposta di norma entro 30 giorni), a info@assicuratriceitalianavita.it o a L'ASSICURATRICE ITALIANA VITA, Corso Italia 23, 20122 Milano MI, tel. 02 72161; fax +39 02 72162735. Se l'esponente è insoddisfatto dall'esito o in mancanza di riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, I 00187 Roma RM, tel. +39 06 42133000, fax 06 42133745, corredando l'esposto con la documentazione relativa. Controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15 CONFLITTI DI INTERESSE

Non ci sono conflitti di interesse che possano avere effetti pregiudizievoli per il Contraente.

L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A è responsabile di veridicità e completezza delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale, dr. Leonardo Felician, Consigliere Incaricato





INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 D.LGS 196/03, CODICE PRIVACY)

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali. La Compagnia, Titolare del trattamento, tratta per finalità assicurative¹ i dati personali comuni, sensibili e giudiziari spontaneamente conferiti, che possono essere comunicati, non diffusi, in Italia o all'estero ad altri soggetti che operano anche come autonomi Titolari, appartenenti al settore assicurativo (c.d. catena assicurativa²) o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica. Il consenso nella proposta, necessario per il rapporto con la Compagnia, riguarda quindi anche trattamenti, comunicazioni e trasferimenti all'interno della catena assicurativa. I dati sono trattati con modalità anche informatiche e telematiche per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi. Tutti i dipendenti e collaboratori trattano i dati nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute esclusivamente per il conseguimento delle finalità qui indicate; per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia che svolgono, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica o organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati².

Diritti dell'interessato. Gli artt. 7-10 del Codice Privacy danno diritto di conoscere i dati personali dell'interessato e il loro utilizzo presso la Compagnia o i soggetti della catena assicurativa; c'è inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare se necessario; di cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento se illegittimo. Per esercitare questi diritti o per l'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati (incluso chi opera come Titolare di un proprio trattamento), dei Responsabili del trattamento (tra cui il Responsabile Bancassurance Vita) e delle categorie dei soggetti incaricati del trattamento, chiedere alla Compagnia, con priorità all'e-mail info@onlife.it, o a L'Assicuratrice Italiana Vita, C. Italia 23, 20122 Milano.

GLOSSARIO

APPENDICE: documento parte integrante del contratto, emesso unitamente o in seguito a questo.

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARIO: soggetto cui spetta il capitale assicurato. In ONLIFE coincide con il Contraente.

CARENZA: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.

COMPAGNIA: L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A, Corso Italia 23, 20122 Milano (MI), Italia, con i dati identificativi nel piedino in fondo a pag. 1.

CONFLITTO DI INTERESSE: situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con il Contraente.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e versa i premi.

CONTRATTO di assicurazione temporanea caso morte (puro rischio): copertura finalizzata solo alla protezione dal rischio dimorte, che paga un capitale assicurato solo al verificarsi della morte dell'Assicurato.

DECORRENZA/SCADENZA: data da quando inizia/cessa l'effetto del contratto, se è stato pagato il premio.

DURATA CONTRATTUALE: arco di tempo durante il quale operano le garanzie assicurative: è il periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

ETÀ COMPUTABILE: età in anni interi, arrotondata di 6 mesi per eccesso o difetto rispetto alla decorrenza.

PERIODO DI COPERTURA: periodo durante il quale le garanzie sono operanti.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, con funzioni di sorveglianza sulle Imprese di Assicurazione, via del Quirinale 21, 00187 Roma RM; tel.+3906421331, fax+390642133206; www.isvap.it.

PREMIO: importo che il Contraente versa per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

SINIISTRO: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto (cioè decesso dell'assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata (cioè pagato il capitale).

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di Legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

PROPOSTA: documento sottoscritto per accettazione dal Contraente, che manifesta la volontà di concludere il contratto formato dalla Compagnia in base a caratteristiche e condizioni in esso indicate.

MODULO DI PROPOSTA

Le pagine del modulo di proposta, numerate 9 e 10, personalizzate sulle scelte del Contraente, formate dal sistema informativo, sono inviate al completamento dell'immissione dei dati sul sito internet www.onlife.it.

¹ stipula di contratti; raccolta premi; liquidazione sinistri o pagamento di prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; verifiche di adeguatezza; adempimento di altri obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, collaboratori, broker, medici fiduciari, legali; banche, SIM; società di servizi informatici, di archiviazione, postali, di revisione, di consulenza, di pubblicità, di informazione commerciale per rischi finanziari, banche dati per il controllo frodi, società di recupero crediti o liquidazione sinistri; società del Gruppo Allianz (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle leggi vigenti) e intermediari finanziari del Gruppo per operazioni ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio; ANIA; organismi consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge (ad es. Isvap).